

Gli effetti della sentenza della Consulta - Per lo Stato possibili oneri da 8-9 miliardi al netto dell'Irpef

Pensioni, rimborsi da 4.700 euro

■ I recuperi per i pensionati potranno andare da 4.700 fino a 10 mila euro: è il conto che dovrà fronteggiare l'Erario dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato il mancato adeguamento degli assegni per il biennio 2012-2013. I recuperi non si limitano alle due annualità ma determinano un effetto a cascata per i periodi seguenti. Il rischio è di un impatto sui conti pubblici da 8-9 miliardi, al netto dell'Irpef.
Venanzi, Colombo, Pesole, Pinna > pagina 7

Pensioni, recuperi a partire da 4.700 euro

La somma nel caso di assegni pari a quattro volte il minimo - Perdite sopra 10 mila euro per i trattamenti più alti

Il quadro

Gli effetti della sentenza della Consulta che ha bocciato la perequazione 2012 e 2013

L'ipotesi

Il calcolo sulla base dell'estensione dei criteri 2011 ai due anni successivi

IL PUNTO CRITICO

Le «ripresе» non si limitano alle due annualità censurate ma determinano un effetto a cascata per i periodi seguenti

Fabio Venanzi

■ Recuperi che potranno andare dai 4.700 euro circa per pensionati con assegni che valgono fino a quattro volte il minimo a più di 10 mila euro per pensionati con assegni che valgono dieci volte il trattamento minimo. Questo il conto che dovrà fronteggiare l'Erario e che dovranno incassare i pensionati dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del mancato adeguamento all'inflazione per il biennio 2012-2013. Con un effetto a cascata: i recuperi degli anni 2012 e 2013, infatti, andranno ad alimentare gli incassi dei pensionati per gli anni successivi.

Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 70/2015 dovrebbero far rivivere (questa, almeno, è l'ipotesi che si assume nelle simulazioni riportate in questa pagina) le modalità perequative che erano previste dall'articolo 69 della legge 388/2000.

In occasione delle leggi finanziarie/stabilità, il legislatore ha modificato varie volte i criteri di adeguamento all'inflazione introducendo eccezioni alla regola generale. Fino al 2011, l'adeguamento avveniva con il meccanismo degli scaglioni: pertanto l'importo di pensione superiore a cinque volte il trat-

tamento minimo era adeguato in misura piena fino alla fascia di importo pari a tre volte il trattamento minimo, al 90% per la fascia di importo compresa tra tre e cinque volte il trattamento minimo mentre la parte eccedente veniva adeguata al 75 per cento. Tale dovrebbe essere la modalità di applicazione anche per gli anni 2012 e 2013 ora che la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della riforma limitatamente alla mancata dinamica inflattiva degli importi pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo. Va ricordato, però, che nel 2014 e 2015 la perequazione non avviene a scaglioni bensì rivalutando l'assegno in funzione dell'importo complessivo della pensione.

L'effetto è «a cascata» e sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo rischia di avere un impatto notevole (si vedano le tabelle riportate in questa pagina, con importi esposti al lordo dell'imposizione fiscale). Infatti l'adeguamento all'inflazione per il 2012, produce effetti anche sui ratei pensionistici degli anni successivi poiché l'aggiornamento avviene prendendo in considerazione l'importo in pagamento al 31 dicembre precedente.

Se il trattamento alla fine del 2011, per effetto del blocco, era rimasto invariato anche per gli anni 2012 e 2013, l'adeguamento dell'importo pensionistico - seppur con le vecchie regole - comporterà un aumento dell'assegno per il 2012. Questo importo costituirà la base di calcolo dell'ade-

guamento per l'anno successivo e così via anche per gli anni a seguire. Ed è così che un assegno di 4.609 euro del 2010 è aumentato a inizio anno fino a 4.692 euro ma se fosse stata applicata la regola di adeguamento vigente nel 2001 sarebbe arrivato a 4.923 euro. La perdita complessiva relativa al periodo 2012/2015 si attesta oltre 10 mila euro. Questo mentre, all'estremo opposto della scala, un assegno di 1.872 euro passerebbe dagli attuali 1.897 a 2.004 con una perdita complessiva relativa al periodo 2012-2015 di quasi 4.800 euro.

Un ruolo importante nel determinare questi importi lo ha avuto l'indice definitivo dell'inflazione che nel 2012 è stato pari al 2,7% mentre nel 2013 è arrivato al tre per cento. Non si registrano, invece, variazioni per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo in considerazione del fatto che per queste rendite l'adeguamento pre e post decreto legge 201/2011 è stato sempre pari al 100% dell'inflazione. In questi casi, quindi, l'effetto della sentenza della Corte costituzionale sarà nullo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Perequazione

● Con la perequazione delle pensioni ogni anno gli assegni che vengono percepiti dai pensionati vengono rivalutati di una quota che si calcola in base al tasso di inflazione. La Corte costituzionale ha, però, bocciato i criteri applicati nel 2012 e nel 2013 che prevedevano la rivalutazione al 100% per assegni fino a tre volte il minimo ed escludevano la rivalutazione per assegni oltre questa cifra

Il quadro della situazione

Le percentuali di perequazione, i possibili recuperi e gli assegni mensili

LA PEREQUAZIONE IN PERCENTUALE IN BASE AI CRITERI BOCCIATI

	2011	2012	2013	2014	2015
Fino a 3 volte il Tm (%)	100	100	100	100	100
Tra 3 e 4 volte il Tm (%)	90	0	0	95	95
Tra 4 e 5 volte il Tm (%)				75	75
Tra 5 e 6 volte il Tm (%)	75	0	0	50	50
Oltre 6 volte il Tm* (%)				40 (euro 13,08)	45

IL RECUPERO IN EURO

1 volta il Tm	-
2 volte il Tm	-
3 volte il Tm	-
4 volte il Tm	4.788,81
5 volte il Tm	5.882,76
6 volte il Tm	6.783,79
7 volte il Tm	7.671,04
8 volte il Tm	8.580,39
9 volte il Tm	9.489,87
10 volte il Tm	10.398,83

(*) Per il 2014 l'indicizzazione è calcolata al 40% sull'importo fino a 6 volte il trattamento minimo

LA PEREQUAZIONE IN PERCENTUALE IN BASE AI VECCHI CRITERI

	2011	2012	2013	2014	2015
Fino a 3 volte il Tm (%)	100	100	100	100	100
Tra 3 e 4 volte il Tm (%)	90	90	90	95	95
Tra 4 e 5 volte il Tm (%)				75	75
Tra 5 e 6 volte il Tm (%)	75	75	75	50	50
Oltre 6 volte il Tm (%)				40 (euro 13,08)	45

GLI ASSEGNI MENSILI IN BASE AI CRITERI BOCCIATI

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 volta il Tm	460,97	468,35	481,00	495,43	500,88	502,39
2 volte il Tm	921,94	936,70	962,00	990,86	1.001,76	1.004,78
3 volte il Tm	1.382,91	1.405,05	1.443,00	1.486,29	1.502,64	1.507,15
4 volte il Tm	1.843,88	1.872,64	1.872,64	1.872,64	1.892,21	1.897,60
5 volte il Tm	2.304,85	2.340,25	2.340,25	2.340,25	2.359,56	2.364,87
6 volte il Tm	2.765,82	2.806,75	2.806,75	2.806,75	2.822,19	2.826,42
7 volte il Tm	3.226,79	3.273,26	3.273,26	3.273,26	3.286,34	3.290,78
8 volte il Tm	3.687,76	3.739,76	3.739,76	3.739,76	3.752,84	3.757,91
9 volte il Tm	4.148,73	4.206,26	4.206,26	4.206,26	4.219,34	4.225,04
10 volte il Tm	4.609,70	4.672,76	4.672,76	4.672,76	4.685,84	4.692,17

GLI ASSEGNI MENSILI IN BASE AI VECCHI CRITERI

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 volta il Tm	460,97	468,35	481,00	495,43	500,88	502,39
2 volte il Tm	921,94	936,70	962,00	990,86	1.001,76	1.004,78
3 volte il Tm	1.382,91	1.405,05	1.443,00	1.486,29	1.502,64	1.507,15
4 volte il Tm	1.843,88	1.872,64	1.921,94	1.978,16	1.998,83	2.004,53
5 volte il Tm	2.304,85	2.340,25	2.400,91	2.470,06	2.490,44	2.496,04
6 volte il Tm	2.765,82	2.806,75	2.876,83	2.956,71	2.972,97	2.977,43
7 volte il Tm	3.226,79	3.273,26	3.352,78	3.443,37	3.456,45	3.461,12
8 volte il Tm	3.687,76	3.739,76	3.828,73	3.930,03	3.943,11	3.948,43
9 volte il Tm	4.148,73	4.206,26	4.304,68	4.416,69	4.429,77	4.435,75
10 volte il Tm	4.609,70	4.672,76	4.780,62	4.903,34	4.916,42	4.923,06